



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 619

Del 06/07/2020

Proponente: EDILIZIA SCOLASTICA E

PATRIMONIO

Classificazione: 06-06-03 2017/9.1

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, EDILIZIA, AMBIENTALE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO FINALIZZATI ALL'ACCORPAMENTO IN UN'UNICA SEDE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "OLIVETTI-CALLEGARI" VIA UMAGO 18 - RAVENNA - 3^ STRALCIO - CUP J61E16000320002 - CIG 7993402BFE. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA APPALTATRICE CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA CON SEDE LEGALE IN RAVENNA A SUBAPPALTARE ALLA ITALTETTI SOC. COOP. CON SEDE LEGALE IN RONCOFREDDO (FC) LE OPERE DI REALIZZAZIONE DI COPERTURA MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI PRODOTTI BITUMINOSI.

SETTORE LAVORI PUBBLICI

IL DIRIGENTE

VISTO il provvedimento di aggiudicazione n. 1251 del 14 novembre 2019 Classificazione 06-06-03 2019/25 della Provincia di Ravenna, con cui si affidavano all'operatore economico CEIR Società Consortile Cooperativa con sede legale in Ravenna, via G. di Vittorio n. 64, C.F. e P.Iva 00085050391, i lavori di riqualificazione funzionale, edilizia, ambientale ed adeguamento normativo finalizzati all'accorpamento in unica sede dell'Istituto Professionale statale "*Olivetti-Callegari*" Via Umago 18 – Ravenna – 3° Stralcio – CUP J61E16000320002 - CIG 7993402BFE;

VISTO il contratto di appalto rep. 13327 del 9 gennaio 2020 stipulato tra la Provincia di Ravenna e CEIR Società Consortile Cooperativa con sede in Ravenna per la realizzazione dei lavori di riqualificazione funzionale, edilizia, ambientale ed adeguamento normativo finalizzati all'accorpamento in un'unica sede dell'Istituto Professionale statale "*Olivetti – Callegari*", Via Umago 18 – Ravenna – 3° Stralcio – CIG 7993402BFE – CUP J61E16000320002, dell'importo complessivo di euro 1.086.046,05, oltre Iva, comprensivo degli oneri di sicurezza;

CONSIDERATO

- che in data 25 novembre 2019 l'affidataria CEIR Società Consortile Cooperativa, con prot. A-2019-435 ac COM-19/021, affidava all'operatore economico Cooperativa Muratori e Cementisti Faenza Società Cooperativa, con

sede legale in Faenza (RA), Via Righi, n. 52, C.F. e P.Iva 00082020397, l'esecuzione delle opere edili e affini dei lavori di cui in oggetto;

- che in data 12 giugno 2020, l'operatore economico Cooperativa Muratori e Cementisti Faenza Società Cooperativa sottoscriveva con l'operatore economico Italtetti Soc. Coop., con sede legale in Roncofreddo (FC), Via dei Laghi, n. 880, C.F. e P.Iva 04069480400, contratto di subappalto avente ad oggetto i lavori di realizzazione di copertura mediante l'applicazione di prodotti bituminosi, di cui al P.G. 15582 del 22 giugno 2020;

VISTA la richiesta di autorizzazione al subappalto pervenuta da CEIR Società Consortile Cooperativa alla Provincia di Ravenna, assunta al protocollo provinciale n. 15582 del 22 giugno 2020, con cui si rappresentava che l'operatore economico Cooperativa Muratori e Cementisti Faenza Società Cooperativa, con apposita istanza, aveva evidenziato la necessità di commissionare i lavori di realizzazione di copertura per un importo complessivo presunto di Euro 14.612,00, oltre Iva;

PRESO ATTO che con la predetta comunicazione, l'operatore economico CEIR Società Consortile Cooperativa dichiarava la non sussistenza di forme di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 c.c. con l'operatore economico Italtetti Soc. Coop.;

CONSTATATO che l'affidatario del subappalto non ha partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto di cui in oggetto;

VISTO l'art. 105 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e successive modificazioni che stabilisce che:

“1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma1, lettera d. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del cinquanta per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o

fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

Omissis

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;*
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;*
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;*
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.”;*

VISTA la relazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici - Responsabile Unico del Procedimento con la quale

SI INFORMA che con comunicazione del 17 giugno 2020, allegata alla nota di cui al P.G. 15582 del 22 giugno 2020, l'operatore economico Cooperativa Muratori e Cementisti Faenza Società Cooperativa informava l'impresa aggiudicatrice che i prezzi unitari allegati al contratto di subappalto risultano pari a quelli dell'aggiudicazione a cui è stata applicata una percentuale di ribasso non superiore al 20% e che non sussistono forme di controllo o di collegamento *ex art. 2359 c.c.* tra l'operatore economico Cooperativa Muratori e Cementisti Faenza Società Cooperativa e l'operatore economico Italtetti Soc. Coop.;

SI CONSTATA

- che le opere per le quali si richiede il subappalto figurano tra le lavorazioni che l'impresa aggiudicatrice CEIR Società Consortile Cooperativa, si era riservata di poter subappaltare in sede di gara e rientrano altresì per tipologia ed importo, tra le fattispecie ammesse dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016;
- che dette opere rientrano nella categoria generale OG1;

SI PRENDE ATTO che la documentazione presentata dall'operatore economico CEIR Società Consortile Cooperativa ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, di cui al P.G. 15582 del 22 giugno 2020, è regolare e completa in quanto lo stesso ha rispettato quanto previsto dall'art. 105, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. ed in particolare, il contratto di subappalto, sottoscritto tra la consorziata esecutrice Cooperativa Muratori e Cementisti Faenza Soc. Coop. e

l'operatore economico Italtetti Soc. Coop., depositato è conforme a quanto disposto all'art. 105, comma 7, del Decreto stesso e che l'impresa appaltatrice unitamente all'istanza di subappalto ha presentato la dichiarazione sostitutiva del subappaltatore relativa al possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata, la dichiarazione attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, del Decreto predetto, la dichiarazione della tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 nonché la Dichiarazione di Regolarità Contributiva (DURC) del subappaltatore;

SI PROPONE PERTANTO

di autorizzare, al fine di consentire l'esecuzione delle prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei lavori appaltati, l'operatore economico CEIR Società Consortile Cooperativa a subappaltare l'esecuzione dei lavori o delle parti di opere indicati all'atto dell'offerta e precisamente i lavori di realizzazione di copertura mediante l'applicazione di prodotti bituminosi all'operatore economico Italtetti Soc. Coop., con sede legale in Roncofreddo (FC), Via dei Laghi, n. 880, C.F. e P.Iva 04069480400, dell'importo presunto di Euro 14.612,00, Iva esclusa, di cui Euro 1.000,00, Iva esclusa, per oneri di sicurezza;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari per il tramite del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su istruttoria del Dirigente del Settore Lavori Pubblici - Responsabile Unico del Procedimento

AUTORIZZA

L'operatore economico CEIR Società Consortile Cooperativa con sede in Ravenna, via G. di Vittorio n. 64, C.F. e P.Iva 00085050391, appaltatrice dei lavori di riqualificazione funzionale, edilizia, ambientale ed adeguamento normativo finalizzati all'accorpamento in un'unica sede dell'Istituto Professionale statale "*Olivetti – Callegari*" Via Umago 18 – Ravenna – 3° Stralcio - CUP J61E16000320002 - CIG 7993402BFE, a subappaltare all'operatore economico Italtetti Soc. Coop., con sede legale in Roncofreddo (FC), Via dei Laghi, n. 880, C.F. e P.Iva 04069480400, l'esecuzione dei lavori o delle parti di opere indicati all'atto dell'offerta e precisamente i lavori di realizzazione di copertura mediante

l'applicazione di prodotti bituminosi, dell'importo presunto di Euro 14.612,00, Iva esclusa, di cui Euro 1.000,00, Iva esclusa per oneri di sicurezza;

DISPONE

di dare atto che si procederà al controllo ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 sulle dichiarazioni rese dal subappaltatore, facendo riserva di revocare l'autorizzazione in caso di esito negativo degli stessi, in conformità con quanto disposto dall'art.75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;

di dare atto che l'autorizzazione stessa è subordinata, ai sensi dell'art.105, comma 9, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, alla trasmissione a cura dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, della documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di competenza del subappaltatore;

ATTESTA

che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. 2020-2022 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n.190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione;

che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n.61/2020.

ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del Settore proponente o chi ne fa le veci.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____